

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 11/12/2025

FATTO

In data 03/04/2017, il ricorrente stipulava un contratto di prestito per un montante lordo finanziato di euro 30.960,00, da rimborsare in 120 rate di euro 258,00 ciascuna, mediante cessione del quinto dello stipendio a valere su quote della sua retribuzione mensile.

Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito alla debitrice finanziata di euro 743,04 per commissioni finanziarie e di euro 20,00 per spese di presentazione ricorso.

Estinto anticipatamente il predetto prestito nel 2021 in corrispondenza della rata nr.48 il ricorrente, assistito da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Collegio ABF al fine di ottenere dall'intermediario convenuto - ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., tenuto conto della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 e della successiva decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento - la complessiva somma di euro 420,00 a titolo di rimborso oneri non goduti.

Costitutosi l'intermediario convenuto eccepisce preliminarmente che con riferimento al prestito n. *101, si chiede all'intermediario la restituzione delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata. Si chiede, altresì, nell'allegato denominato "DIRITTO ABF" l'immediata rettifica e la cancellazione del nominativo della ricorrente dalla banca dati SIC, (CRIF.CTC ED EXPERIAN) e dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

L'intermediario evidenzia che la citata ultima richiesta contenuta nell'allegato "DIRITTO ABF", ossia la richiesta di immediata rettifica e la cancellazione del nominativo dalla banca dati SIC, (CRIF.CTC ED EXPERIAN) e nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, viene avanzata esclusivamente in sede di ricorso, non configurandosi pertanto la prescritta coincidenza tra precedente reclamo e il ricorso in esame. Pertanto, chiede di dichiarare inammissibile tale domanda presentata dal ricorrente e non contenuta nel propedeutico reclamo. Nel merito, la resistente dichiara che con riferimento alle commissioni finanziatore propone la restituzione di tale costo applicando il criterio pro rata temporis, per l'importo di Euro 158,87 (al netto di Euro 286,95 già rimborsati in sede di conteggio estintivo); propone inoltre al rimborso della somma di Euro 20,00 a titolo di spese per la presentazione del ricorso, per complessivi Euro 178,87.

DIRITTO

1) Preliminarmente, si rileva che il documento denominato "DIRITTO ABF", allegato al ricorso, è stato sicuramente prodotto per mero errore materiale, posto che fa riferimento ad un oggetto differente (cancellazione del nominativo del debitore dai SIC e dalla CR) rispetto a quello oggetto del ricorso. Ad ogni modo, come anche eccepito dall'intermediario, la domanda contenuta in tale documento non è stata formulata in sede di reclamo, ragion per cui tale domanda risulta inammissibile.

2) Il contratto è stato stipulato in data 03/04/2017.

L'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

In relazione al caso in esame, rileva però la disposizione di cui al comma successivo dello stesso articolo che prevede, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, l'applicazione "dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che:

Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato". La Corte ha quindi affermato che:

Par 12.4 “Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis”.

In particolare, il Collegio Coordinamento aveva chiarito che: *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”*

3) Il contratto de quo, stipulato in data 03/04/2017, è stato estinto in corrispondenza della rata n.48, sulla base del conteggio estintivo in atti. Secondo gli orientamenti condivisi tra i Collegi, la “commissione finanziatore” ha carattere *recurring*, per l'ambiguità, la contraddittorietà e l'opacità della descrizione della clausola.

Come rilevato nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato che, con riferimento alle commissioni finanziatore, propone la restituzione di tale costo applicando il criterio *pro rata temporis*, per l'importo di Euro 158,87 (al netto di Euro 286,95 già rimborsati in sede di conteggio estintivo); propone inoltre al rimborso della somma di Euro 20,00 a titolo di spese per la presentazione del ricorso, per complessivi Euro 178,87.

Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, e secondo il seguente prospetto:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,20%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN		38,61%						
commissioni finanziarie				743,04 €	Recurring	Pro rata temporis	445,82 €	286,95 €	158,87 €
Ulteriori rimborsi								158,87 €	-158,87 €
Totale									0,00 €

ritiene la proposta dell'intermediario un riconoscimento di debito in favore del ricorrente concretizzandosi in tal modo un adeguato rimborso

3) Il Collegio, respinta ogni ulteriore istanza dichiara cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

Respinta ogni ulteriore istanza, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE